

Provincia di Alessandria

**SOCIETA' LE RONDINI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA -  
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO AGRICOLO  
(IRRIGUO) IN COMUNE DI POMARO MONFERRATO. ASSENSO**

**IL DIRIGENTE DI DIREZIONE**

(omissis)

**DETERMINA**

1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione di derivazione di acque sotterranee, tramite un pozzo della profondità di m. 15,

captante la falda superficiale, in Comune di Pomaro Monferrato, a favore del Sig. Massimo Vanotti in qualità di Legale Rappresentante della Società Le Rondini Società Semplice Agricola (P. IVA 02496480068) con sede legale in Valmacca – Via Lanza, n. 29. La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, nella misura massima di 7 l/s e media di 2,38 l/s, per uso agricolo (irriguo);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 20/01/2021 costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti. Il concessionario si impegna:

a) a corrispondere, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2002, la prima annualità del canone, stabilito nella misura di legge, sulla base di specifica richiesta formulata dalla Regione Piemonte e le annualità successive, rideterminate con le modalità e secondo le periodicità definite dalle normative vigenti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

b) ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 005451 ) ed a mantenerla in buono stato di conservazione;

(omissis)

Il Dirigente - Direzione Ambiente

Claudio Coffano

Estratto del disciplinare:

**Art. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

(omissis)